

DELIBERA N. 347/13/CONS

ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI SIGNORI RICCARDO BORINI, ANTONIO MASTROVINCENTO E LUCIO VIRGULTI (CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA) NEI CONFRONTI DEL SIGNOR GOFFREDO BRANDONI (SINDACO DI FALCONARA MARITTIMA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013;

VISTA la segnalazione trasmessa dall'Ufficio Territoriale del Governo di Ancona e qui pervenuta in data 22 aprile 2013 (prot. n. 20908), con la quale i Signori Riccardo Borini, Antonio Mastrovincenzo e Lucio Virgulti, candidati Sindaco al Comune di Falconara Marittima (AN), hanno denunciato la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Signor Goffredo

Brandoni, attuale Sindaco del Comune di Falconara e nuovamente candidato, in quanto, durante la campagna per il rinnovo del Comune di Falconara Marittima del 26 e 27 maggio 2013, l'Amministrazione comunale ha fatto distribuire il notiziario comunale dal titolo "In Falco" all'interno del quale sarebbero state utilizzate due pagine centrali per pubblicare un manifesto elettorale del Sindaco uscente Brandoni – presente nel medesimo periodo anche su alcuni tabelloni pubblicitari e che fa sfondo alla pagina facebook del candidato Sindaco - ed è stato inserito un pieghevole recante i simboli delle tre liste che sostengono la candidatura dello stesso Sindaco;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche in data 23 aprile 2013 (prot. n. 21309) e 7 maggio seguente (prot. n. 23287), a seguito della richiesta inoltrata dall'Autorità il 22 aprile precedente (prot. n. 21092);

VISTE in particolare le controdeduzioni presentate dal Comune di Falconara Marittima a seguito della contestazione del fatto oggetto di segnalazione, nelle quali si espone quanto segue:

- il Comune non partecipa alle spese per il periodico "In Falco";
- non esistono provvedimenti amministrativi dell'Ente che colleghino il periodico in questione al Comune di Falconara Marittima;
- sono state distribuite alle famiglie di Faconara, tramite ditta privata, dodicimilacinquecento copie del supplemento;
- tale distribuzione è avvenuta entro il 10 aprile 2013;

RILEVATO che il competente Comitato regionale per le comunicazioni della regione Marche, nel rappresentare le proprie conclusioni istruttorie, ha proposto l'archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- il giornalino in questione dal titolo "In Falco" è supplemento al periodico "Il Comune di Falconara", edito dall'Amministrazione comunale e contiene una sorta di manifesto elettorale del Sindaco in carica, nuovamente candidato alle prossime elezioni amministrative, in cui vengono evidenziati i risultati positivi conseguiti dall'Amministrazione uscente;
- come confermato dallo stesso Sindaco Goffredo Brandoni, il periodico è stato consegnato ai cittadini di Falconara Marittima insieme ad un pieghevole recante i simboli delle tre liste che sostengono la sua candidatura;
- infine, il periodico reca sulla copertina (in alto a sinistra) il logo del Comune di Falconara Marittima;
- è indubbio che il giornalino oggetto di segnalazione, denominato "In falco", contenga una sorta di manifesto elettorale del Sindaco in carica, nuovamente candidato;

- tuttavia, la fattispecie segnalata non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto il giornalino, e il pieghevole nello stesso contenuto, sono stati distribuiti entro il 10 aprile, dunque prima dell'11 aprile 2013, data di inizio della campagna elettorale per le elezioni comunali del 26 e 27 maggio prossimi;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale: in particolare, per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, il divieto trova applicazione a partire dall'11 aprile 2013;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame integra gli estremi propri della comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in quanto proveniente dal Comune di Falconara Maritima e contraddistinta dal suo logo. L'iniziativa appare inoltre chiaramente finalizzata a promuovere l'immagine dell'Amministrazione comunale uscente e, in particolare, del Sindaco nuovamente candidato ;

RILEVATO tuttavia che l'iniziativa segnalata non ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto la

distribuzione ai cittadini del periodico “In Falco” risale ad un momento precedente la data di convocazione dei comizi elettorali e precisamente al 10 aprile 2013, sia per formale dichiarazione del Sindaco uscente Brandoni, che soprattutto sulla base della segnalazione datata 10 aprile 2013, nella quale si afferma che *“In questi giorni i cittadini falconaresi stanno ricevendo a casa il giornalino “Il Falco”*;

RITENUTA quindi la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000, non ricorrendone i presupposti, in quanto l’iniziativa di comunicazione istituzionale – sebbene integri in astratto gli estremi di una fattispecie vietata in quanto priva dei requisiti dell’impersonalità ed indispensabilità richiesti dalla norma - è stata realizzata prima dell’entrata in vigore del divieto sancito dalla norma coincidente con la data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (11 aprile 2013);

RITENUTO per le ragioni esposte di aderire alla proposta presentata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche.

Roma, 16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani